

## **Il potere del giudice dell'esecuzione di accertamento dell'effettivo *tempus commissi delicti*: presupposti e finalità legittimanti l'intervento *in executivis*.**

di **Alessandro Ricci**

CORTE APPELLO NAPOLI, V SEZIONE PENALE, ORD. 19.04.2019, PRESIDENTE TOSCANO, RELATORE DE MAIO, RIC. F.

CORTE ASSISE APPELLO CATANIA, III SEZIONE, ORD. 20.03.2019, PRESIDENTE MUSUMECI, RELATORE LATTANZIO, RIC. C.

TRIBUNALE L'AQUILA, SEZIONE PENALE, ORD. 08.06.2017, PRESIDENTE BILLI, RELATORE LOMBARDI, RIC. D. R.

**Sommario.** **1.** Premessa. – **2.** L'interesse del condannato alla esatta determinazione del *tempus commissi delicti*. – **3.** La condizione impeditiva dell'intervento del giudice dell'esecuzione. – **4.** Le specifiche questioni oggetto di analisi. – **5.** "Interruzione giudiziale della permanenza" e preclusione *in executivis* alla esatta determinazione del *dies ad quem* di partecipazione ad un'associazione per delinquere. – **5.1.** (*segue*) La soluzione incline alla determinazione dell'effetto preclusivo. – **5.2.** (*segue*) La contraria soluzione favorevole all'intervento del giudice dell'esecuzione. – **5.3.** (*segue*) Osservazioni a favore della soluzione non preclusiva. – **6.** Accertamento *in executivis* del *tempus commissi delicti* e rimodulazione della pena: dall'obiettivo perseguito dal condannato (la pena) alla potenziale eterogenesi dei fini (la prescrizione). – **7.** Accertamento *in executivis* del *dies ad quem* di partecipazione ad un reato permanente e la rideterminazione dei "cumuli parziali". – **8.** Il perimetro cognitivo del giudice dell'esecuzione. – **9.** La regola del dubbio.

### **1. Premessa.**

Le ordinanze in commento offrono l'occasione per una ricognizione sulla possibilità di intervento del giudice dell'esecuzione al fine di un'esatta determinazione del *tempus commissi delicti* – traendone poi egli stesso o il pubblico ministero competente per l'esecuzione le conseguenze giuridiche che da tale accertamento possono derivarne – in tutte quelle situazioni in cui la sentenza di condanna definitiva non consenta una precisa ed immediata

identificazione del dato temporale di interesse in quanto aspetto non correttamente o puntualmente definito nell'imputazione e nella motivazione della decisione; e ciò sia nelle fattispecie di reato istantaneo così come di quello permanente e in quest'ultimo caso sia che il dubbio riguardi il momento di inizio o cessazione della permanenza.

## **2. L'interesse del condannato alla esatta determinazione del *tempus commissi delicti*.**

Le ragioni per cui può esservi un interesse concreto da parte di un condannato a chiedere *in executivis* la determinazione esatta del momento commissivo del reato istantaneo o della estensione temporale di quello permanente sono molteplici, tant'è che l'analisi della casistica giurisprudenziale di legittimità offre un quadro abbastanza variegato di situazioni che può così sintetizzarsi:

a) lo spostamento in avanti del momento consumativo del reato istantaneo o dell'inizio della consumazione di quello permanente potrebbe determinare la sua esatta collocazione oltre il quinquennio – o biennio se si tratta di contravvenzione, o del diverso termine di un anno nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 163 c.p. – entro il quale l'eventuale consumazione dello stesso imponga la revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa per l'altro fatto <sup>(1)</sup>;

b) analoga situazione può ipotizzarsi per il condannato al quale è stato applicato in precedenza l'indulto ai sensi della legge n. 241 del 2006, il cui art. 1, comma 3, stabilisce che il beneficio «è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni»; anche in questo caso, a fronte del *dies a quo* del quinquennio individuabile nel 01.08.2006, costituisce apprezzabile interesse quello di vedere collocato il nuovo reato sanzionato con pena superiore a quella sopra indicata in un momento successivo al 01.08.2011 evitando così la revoca del provvedimento clemenziale precedentemente concesso <sup>(2)</sup>;

c) sempre in tema di indulto, ma in direzione temporale inversa, l'esatta determinazione a ritroso del *tempus commissi delicti* potrebbe comportare la collocazione del reato entro il termine temporale di applicazione del beneficio nei limiti indicati dall'art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 2006 il quale prevede che «è concesso indulto per tutti i reati commessi fino a tutto il 2 maggio 2006», ragione per cui può esservi interesse a retrodatare, ad esempio dal 5 maggio 2006 al 30 aprile, il momento consumativo di un reato istantaneo; analoga situazione nei casi di reato permanente sussistendo

---

<sup>(1)</sup> Si vedano Cass. Pen., Sez. I, n. 30711 del 10.05.2019, ric. Mundo; Cass. Pen., Sez. I, n. 45160 del 10.10.2014, ric. Cirelli.

<sup>(2)</sup> V. Cass. Pen., Sez. I n. 48665 del 07.07.2015, ric. Silva.

anche qui interesse ad una collocazione del *dies ad quem* della permanenza in data antecedente al termine ultimo di operatività del beneficio clemenziale che per l'indulto del 2006, appunto, era fissato per la data del 2 maggio <sup>(3)</sup>;

d) in un caso di reato istantaneo con effetti permanenti (evasione) oggetto di una pluralità di accertamenti e di altrettante singole segnalazioni e condanne, un interesse alla esatta determinazione del *tempus commissi delicti* dei singoli accertamenti rispetto all'unico momento consumativo originario è stato preliminarmente ravvisato ai fini della verifica e di conseguenziale applicazione in sede esecutiva dell'art. 669 c.p.p. <sup>(4)</sup>; così come, sempre in tema di *ne bis in idem*, analogo interesse è stato ritenuto apprezzabile, salvo poi le valutazioni di merito sulla fondatezza della domanda, rispetto a condanne per delitti associativi oggetto di accertamento da parte di distinte autorità giudiziarie <sup>(5)</sup>;

e) nel quadro di un giudizio ex art. 671 c.p.p. si è ritenuta meritevole di valutazione, rispetto a quella principale di riconoscimento del vincolo della continuazione, la richiesta di retrodatazione del momento di inizio della permanenza del reato associativo ex art. 74 d.p.r. n. 309/90, nella specie dal 2003 al 2001, al fine di dimostrare che un delitto istantaneo commesso nel 2001 rientrava nel programma criminoso di quello associativo e quindi anche, eventualmente, nel medesimo disegno criminoso <sup>(6)</sup>;

f) l'esatta individuazione dell'arco temporale di partecipazione ad un sodalizio associativo, e più precisamente l'esatta determinazione del momento d'inizio di una condotta permanente ex art. 74 d.p.r. n. 309/90, è stata ritenuta di interesse ai fini della eventuale fungibilità ex art. 657, comma 4, c.p.p. tra la pena inflitta per questo delitto ed altra espiata in assenza di valido titolo <sup>(7)</sup>;

g) l'interesse alla esatta individuazione del *tempus commissi delicti*, in particolare quello terminativo della partecipazione delittuosa ad un sodalizio associativo, assume una specifica rilevanza nel caso di esecuzione di una pena complessivamente determinata con il meccanismo dei c.d. "cumuli parziali" applicabile ai casi di nuovo reato commesso successivamente all'inizio della esecuzione di pena definitiva, ovvero nei casi di presenza di più

---

<sup>(3)</sup> Qui vi è ampia casistica: da ultimo Cass. Pen., Sez. I, n. 49714 del 09.10.2019; già in precedenza Cass. Pen., Sez. I, n. 31642 del 09.05.2014, ric. Scafuto; Cass. Pen., Sez. I, n. 18227 del 14.02.2019, ric. Quagliata; Cass. Pen., Sez. I, n. 53079 del 21.06.2018, ric. Nardino; Cass. Pen., Sez. I, n. 39943 del 10.07.2017, ric. De Bilio; Cass. Pen., Sez. I, n. 34124 del 07.07.2015, ric. Scaglione; Cass. Pen., Sez. I, n. 46604 del 05.11.2015, ric. Palumbo; Cass. Pen., Sez. I, n. 585 del 11.11.2015, ric. P.G. in c. Tagliatela.

<sup>(4)</sup> V. Cass. Pen., Sez. I, n. 30609 del 15.04.2014, ric. Raia.

<sup>(5)</sup> V. Cass. Pen., Sez. I, n. 44859 del 18.01.2017, ric. Bonanno.

<sup>(6)</sup> V. Cass. Pen., Sez. I, n. 6303 del 14.01.2015, ric. Spagnuolo.

<sup>(7)</sup> V. Cass. Pen., Sez. I, n. 39594 del 06.06.2019, ric. Pincio.

periodi detentivi alternati da altri di libertà <sup>(8)</sup>; in queste situazioni – come dimostrato proprio da due dei provvedimenti in commento, come meglio si dirà in seguito – la retrodatazione del momento commissivo del reato, o per meglio dire del momento terminativo della permanenza in data antecedente o coeva all’inizio della ininterrotta esecuzione della pena, può comportare vantaggi complessivi attraverso la riduzione dei singoli momenti esecutivi e quindi dei c.d. “cumuli parziali”, con riduzione della pena complessivamente in esecuzione <sup>(9)</sup>;

h) ed infine: la rideterminazione a ritroso dell’esatto *dies ad quem* di cessazione del reato permanente potrebbe evitare l’incidenza di modifiche normative peggiorative quanto ai limiti edittali della pena (come verificatosi più volte, tra i vari casi, per il delitto *ex art. 416-bis c.p.*, da ultimo nel 2015 con aumento del minimo edittale previsto dal comma 1 da 7 a 10 anni di reclusione); analoga situazione anche per il reato istantaneo la cui esatta collocazione, anche un giorno precedente a quello considerato in imputazione e sentenza, potrebbe evitare l’incidenza della modifica peggiorativa (come ad esempio verificatosi per il delitto *ex art. 628 c.p.*, da ultimo nel 2017 con aumento del minimo edittale previsto dal comma 1 da 3 a 4 anni).

L’elencazione, come detto, è meramente esemplificativa e ovviamente non possono escludersi ulteriori finalità meritevoli di considerazione. Quale che sia l’interesse concreto che il condannato intende perseguire con la richiesta *in executivis*, di questo va comunque resa espressa indicazione atteso che la giurisprudenza di legittimità esclude l’ammissibilità di una richiesta neutra di esatta individuazione del momento consumativo non correlata ad un preciso obiettivo giuridicamente apprezzabile <sup>(10)</sup>. Va da sé che la sussistenza di un interesse nei termini finora ricordati è aspetto che incide, appunto, sull’ammissibilità della domanda di determinazione a prescindere poi dalla fondatezza nel merito della stessa.

Nelle vicende qui in esame, per quanto emerge dalle caratteristiche delle fattispecie trattate e salvo quanto si dirà meglio in seguito sulla correttezza o meno della soluzioni adottate, l’interesse dei condannati si inquadra in un caso <sup>(11)</sup> nel secondo degli esempi sopra indicati alla lettera h) rispetto al quale, vale la pena precisare, non constano precedenti specifici di legittimità;

---

<sup>(8)</sup> Per una compiuta analisi dei presupposti operativi dei c.d. cumuli parziali, v. FUSI-RENZO, *Il cumulo nel processo di esecuzione*, Milano, 2019, 40.

<sup>(9)</sup> V. Cass. Pen., Sez. I, n. 31083 del 23.05.2018, ric. Terlati; Cass. Pen., Sez. I, n. 37017 del 14.09.2017, ric. Grimaldi.

<sup>(10)</sup> In tal senso Cass. Pen., Sez. I, n. 17909 del 16.04.2019, ric. Sangani.

<sup>(11)</sup> E’ il caso trattato da Corte Appello Napoli, IV Sezione Penale, ord. 19.04.2019, ric. Ferrara.

negli altri due casi <sup>(12)</sup> nell'esempio indicato alla lett. g) per i quali, invece, vi è ampia casistica.

### **3. La condizione impeditiva dell'intervento del giudice dell'esecuzione.**

La giurisprudenza ammette da sempre, in linea di principio, la tipologia di intervento qui in esame: «rientra tra i poteri del giudice dell'esecuzione l'accertamento dell'effettiva data di consumazione del reato non indicato in modo preciso nel capo di imputazione» <sup>(13)</sup>; ciò in ragione del fatto che l'interesse del condannato a tale accertamento può in concreto manifestarsi per la prima volta proprio *post rem iudicatam*.

Tale potere di intervento, però, non è parimenti concorrente con quello del giudice della cognizione o sovrapponibile a quest'ultimo, essendo quello *in executivis* subordinato alla specifica condizione che il giudice di merito non abbia lui espressamente risolto la questione: «in sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato quando l'epoca di commissione del reato sia individuata in sede di cognizione in termini precisi e delimitati» <sup>(14)</sup>.

E' una clausola di riserva che, giustamente, circoscrive il potere di intervento del giudice dell'esecuzione in un ambito residuale rispetto a quello primario del giudice della cognizione e del controllo sulle sue decisioni, evitando così la creazione di uno strumento correttivo di un dato temporale, in ipotesi errato, che vada oltre gli ordinari mezzi di impugnazione normalmente attivabili da chi vi abbia interesse.

C'è da dire che si tratta di una tipologia di preclusione tipica della fase di esecuzione che ad esempio trova espressa previsione normativa nell'art. 671, comma 1, c.p.p. che, come noto, consente al giudice dell'esecuzione di valutare sì la sussistenza della continuazione o del concorso formale tra reati oggetto di accertamento in distinti giudizi ed eventualmente applicare il più favorevole trattamento sanzionatorio del cumulo giuridico rispetto a quello materiale, ma a condizione «che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione», ritagliando così una competenza di carattere espressamente residuale. Il tema non è, come detto, nuovo per la materia

---

<sup>(12)</sup> Si tratta delle vicende definite da Corte Assise Appello Catania, III Sezione, ord. 20.03.2019, ric. Cataneo e Tribunale L'Aquila, Sezione Penale, ord. 08.06.2017, ric. De Riso.

<sup>(13)</sup> Così, tra le tante, Cass. Pen., Sez. I, n. 45160 del 10.10.2014, ric. Cirelli; in pari senso, Cass. Pen., Sez. I, n. 25745 del 12.06.2008, ric. Labate; Cass. Pen., Sez. I, n. 4076 del 06.07.1999, ric. Mastrosanti.

<sup>(14)</sup> Principio ricordato da Cass. Pen., Sez. I, n. 39594 del 06.06.2019, richiamando espressamente Cass. Pen., Sez. III, n. 8180 del 20.01.2016, ric. Spada; Cass. Pen., Sez. I, n. 3955 del 06.12.2007, ric. Greco; Cass. Pen., Sez. I, n. 45160 del 10.10.2014, ric. Cirelli; Cass. Pen., Sez. I, n. 25745 del 12.06.2008, ric. Labate; Cass. Pen., Sez. I, n. 4076 del 06.07.1999, ric. Mastrosanti.

della esecuzione penale; anche a prescindere da una previsione normativa, infatti, un'analogia preclusione sempre in tema di interventi "correttivi" successivi al giudicato si registra ad esempio in merito alla possibilità di rideterminazione *in executivis* della c.d. pena illegale *ab origine* <sup>(15)</sup>, potere anche questo sì pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, ma a condizione che non ci sia stata in precedenza, sul punto, espressa valutazione da parte di quello della cognizione poiché un possibile intervento emendativo del giudice dell'esecuzione rispetto all'illegalità originaria della pena può ritenersi possibile solo se «*l'errore nella determinazione non sia conseguenza di una argomentata valutazione (del giudice della cognizione), seppur discutibile*» <sup>(16)</sup> che avrebbe dovuto costituire di specifica censura con gli ordinari mezzi di impugnazione.

Come si vedrà tra breve, prendendo proprio spunto dalle ordinanze in commento, se la portata della regola preclusiva è chiara potrebbe però in concreto non essere sempre facile capire se il giudice della cognizione ha in effetti "consumato" il suo potere di accertamento e determinazione, impedendo così l'intervento di quello dell'esecuzione.

#### **4. Le specifiche questioni oggetto di analisi.**

Nel quadro di queste direttive generali, le diversità che caratterizzano i provvedimenti che si commentano consentono alcune riflessioni su singoli e specifici aspetti, pur sempre nei limiti delle informazioni che possono trarsi dalle motivazioni di ciascuno.

Anzitutto (par. 5), la tematica comune a tutte le ordinanze, in una sorta di premessa alla questione concreta di merito vera e propria, concerne la possibile preclusione all'intervento del giudice dell'esecuzione rappresentato dalla determinazione del *tempus commisi delicti* di un reato permanente, e precisamente del *dies ad quem*, attraverso l'utilizzo da parte del giudice della cognizione del meccanismo della "interruzione giudiziale della permanenza" a fronte di una imputazione c.d. "aperta" cioè senza l'indicazione del termine finale.

Vi è poi (par. 6) una questione particolare che ruota intorno all'interesse dichiarato che il condannato intendeva perseguire in una delle vicende in esame (la rimodulazione della pena), dovendosi riflettere sul se detto obiettivo, ove raggiunto, possa produrre poi per una sorta di eterogenesi dei fini anche un diverso e potenzialmente più favorevole risultato (in termini di prescrizione).

---

<sup>(15)</sup> Più diffusamente, sul tema della illegalità originaria della sanzione, v., volendo, RICCI, *Punti fermi, o quasi, in tema di ricalcolo della pena illegale ab origine da parte del giudice dell'esecuzione*, in *Giurisprudenza Penale*, 2010, 10.

<sup>(16)</sup> Così Cass. Pen., Sez. Un., n. 47766 del 26.06.2015, ric. Butera.

Ed ancora (par. 7), la questione molto nota alla prassi dell'incidenza del reato permanente protrattosi nel corso dell'esecuzione della pena, rispetto ai termini determinativi di questa secondo la tecnica dei c.d. "cumuli parziali", e quindi dell'interesse contrario del condannato alla dimostrazione che non vi è stata permanenza delittuosa nel corso dell'esecuzione penale al fine di evitare una dilazione dei tempi di detenzione.

Quanto al piano probatorio (par. 8) vi è il problema dell'individuazione del perimetro cognitivo-istruttorio del giudice dell'esecuzione che sia correttamente investito di una questione di esatta determinazione di *tempus commissi delicti*, dovendosi stabilire quali siano gli elementi in fatto di cui tenere conto in sede di valutazione; in particolare se si tratti di elementi endo-processuali, cioè rivenienti esclusivamente dal materiale processuale che ha portato al pronunciamento della sentenza di condanna, o se al contrario possa attingersi anche a materiale proveniente da altra sede.

Ed infine (par. 9), un accenno alla non indifferente portata della regola del dubbio.

## **5. "Interruzione giudiziale della permanenza" e preclusione in executivis alla esatta determinazione del *dies ad quem* di partecipazione ad un'associazione per delinquere.**

Trattasi di una questione di frequente verifica (<sup>17</sup>) rispetto alla quale i tre provvedimenti in commento offrono due soluzioni diverse tra loro; una diversità, come si vedrà, non determinata dalla specificità fattuale di ogni singola vicenda ma dalla diversa premessa di principio assunta.

Giova appena ricordare che quello della "interruzione giudiziale della permanenza" è un noto criterio interpretativo di natura presuntiva e residuale in virtù del quale la permanenza di un reato si ha virtualmente cessata, in assenza di altre prove, con la pronuncia della sentenza di primo grado (<sup>18</sup>).

Ciò posto la questione si pone in questi termini: il ricorso da parte del giudice della cognizione a detto criterio rappresenta "consumazione" del suo potere determinativo del *tempus commissi delicti* e quindi condizione impeditiva dell'intervento del giudice dell'esecuzione ?

### **5.1. (segue) La soluzione incline alla determinazione dell'effetto preclusivo.**

---

(<sup>17</sup>) Si vedano gli esempi sopra indicati al par. 2, lett. c) ed h).

(<sup>18</sup>) Il tema, per la sua importanza e particolarità, meriterebbe un'autonoma trattazione che non è possibile in questa sede. Per un efficace quadro di sintesi delle varie problematiche valga il rinvio, anche per le puntualizzazioni in tema di tendenziale inscindibilità del vincolo partecipativo a sodalizi criminali c.d. "storici", a Cass. Pen., Sez. II, n. 28176 del 16.05.2018, ric. Bonarrigo+altri, in particolare par. 25, 25.1 e 25.2, nonché alle sentenze, non a caso richiamate nella motivazione di quest'ultima, di Cass. Pen., Sez. Un., n. 11021 del 13.07.1998, ric. Montanari, e Corte Cost., n. 53 del 07.02.2018.



Uno dei tre provvedimenti in commento, più precisamente l'ordinanza della Corte di Appello di Napoli, valorizzando in maniera rigida ed esclusiva la condizione preclusiva all'intervento del giudice dell'esecuzione sopra ricordata, ha ritenuto di non dover entrare nel merito della questione proposta dal condannato – quella relativa alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio – argomentando così l'impossibilità di un proprio autonomo intervento: *«nel caso di specie, il tema della contestazione “aperta” e della cessazione della permanenza è stato espressamente affrontato dal Tribunale, che sul punto così motivava: “gli elementi probatori in ultimo citati ci consentono di argomentare anche per il F., che non ha altresì offerto prova della cessazione della sua partecipazione al clan V., al pari di quanto detto per il C. e per lo S., per la protrazione nel tempo dell'azione criminosa e quindi per la permanenza oggetto di contestazione”... ritiene dunque questa Corte che la questione relativa alla contestazione aperta non possa essere “ri”proposta e “ri”esaminata dal Giudice dell'esecuzione»*. In altri termini: il giudice della cognizione aveva espressamente determinato il *dies ad quem* della permanenza associativa dell'interessato in applicazione del criterio della interruzione giudiziale della permanenza alla data di pronuncia della sentenza di primo grado, ragione per cui la questione non poteva più essere oggetto di nuova valutazione di merito *in executivis*.

La conclusione sembrerebbe, in ipotesi, formalmente corretta rispetto agli arresti giurisprudenziali sopra ricordati.

## **5.2. (segue) La contraria soluzione favorevole all'intervento del giudice dell'esecuzione.**

Diversamente dalla soluzione adottata dall'ordinanza della Corte di Appello di Napoli, quelle della Corte di Assise di Appello di Catania e del Tribunale di L'Aquila si collocano su un fronte opposto manifestando apertura – a parità di fattispecie, cioè a dire a fronte di un *dies ad quem* della partecipazione ad un sodalizio *ex art. 416-bis c.p.* determinata con il ricorso alla interruzione giudiziale della permanenza alla data della sentenza di primo grado – a favore del possibile intervento del giudice dell'esecuzione.

La questione per la verità non sembra aver costituito oggetto di specifica trattazione non rinvenendosi nella motivazione dei due provvedimenti – a differenza di quello già analizzato – passaggi argomentativi che siano indicativi della risoluzione di una problematica ritenuta meritevole di valutazione. In altri termini, l'ammissibilità dell'intervento *in executivis* a fronte del ricorso da parte del giudice della cognizione della “interruzione giudiziale della permanenza” per determinare il *dies ad quem* della partecipazione ad una associazione per delinquere, è stata ritenuta pacificamente sussistente.



### 5.3. (segue) Osservazioni a favore della soluzione non preclusiva.

L'approccio al tema riservato dai due provvedimenti favorevoli alla soluzione non preclusiva appare condivisibile per le seguenti ragioni.

Posta, in via di principio, la validità della condizione impeditiva all'intervento del giudice dell'esecuzione di cui si è detto, la specificità della questione che si analizza legittima una particolare impostazione della questione. Occorre, infatti, correttamente valorizzare il particolare presupposto – alla base di tutte le vicende analizzate ed espressamente ricordato dall'ordinanza della Corte di Appello di Napoli – che la sentenza che afferma sì il condannato responsabile del delitto permanente a lui ascritto ricorrendo espressamente al criterio residuale/presuntivo della "interruzione giudiziale della permanenza" individuandone il momento di cessazione alla data di pronuncia della sentenza di primo grado, lo fa non perché siano state acquisite prove positive di permanenza fino a tale data – ed, allora, invero, non vi sarebbe giustamente alcuno spazio in sede esecutiva per ridiscutere di nulla perché non si tratterebbe di una presuntiva interruzione giudiziale, ma di prova positiva – ma perché, appunto, non vi erano prove del contrario. Come dire: se è pur vero in linea di principio che qualora il giudice della cognizione abbia esattamente determinato il *tempus commissi delicti* non può esservi spazio per una diversa rideterminazione da parte del giudice dell'esecuzione, è altresì vero che il ricorso al meccanismo della interruzione giudiziale della permanenza, in quanto presunzione relativa, non "consuma" definitivamente il potere valutativo del giudice della cognizione consentendo pertanto l'intervento accertativo di quello dell'esecuzione. Ed invero, una cosa è dire che la permanenza cessa alla data di pronuncia della sentenza di primo grado perché fino a quel momento si ha per positivamente provata l'*affectio societatis* <sup>(19)</sup>; tale statuizione assume carattere di immodificabilità con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna e non può più essere posta in dubbio. Altra e cosa diversa è affermare che la permanenza cessa "virtualmente" alla data di pronuncia della sentenza di primo grado in via presuntiva perché non vi è prova del contrario; ed in tal caso non può ritenersi precluso l'intervento *in executivis*.

Non a caso, in fattispecie identiche a quelle oggetto di trattazione dei provvedimenti qui in commento – esatta individuazione del *dies ad quem* della permanenza associativa a fronte di una imputazione "aperta" con ricorso al criterio presuntivo della interruzione giudiziale – si rinvencono specifici precedenti di legittimità di chiara portata: «quando la contestazione del reato permanente (come quello di cui si discute) è aperta (cioè senza l'indicazione della data di cessazione della condotta illecita) e dalla cessazione

---

(19) Si pensi, e l'esempio non è peregrino nella prassi giudiziaria, all'imputato per reato associativo *in vinculis* rispetto al quale nel corso del processo vengano intercettate missive dalle quali emerga l'invio o la ricezione di indicazioni circa la gestione di vicende illecite.

*della permanenza debba farsi derivare, in sede esecutiva, un qualsiasi effetto giuridico, spetta al giudice dell'esecuzione verificare in concreto, alla luce del contenuto della sentenza di condanna, se il giudice della cognizione abbia, o meno, ritenuto, esplicitamente ovvero implicitamente, provata la permanenza della condotta illecita oltre la data dell'accertamento e, eventualmente, se tale permanenza risulti effettivamente accertata fino alla sentenza»<sup>(20)</sup>; ed ancora: «secondo il consolidato principio formulato da questa Corte, in presenza di un reato permanente nel quale la contestazione sia stata effettuata nella forma c.d. "aperta", la regola, di natura processuale, per la quale la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado, non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data ... è compito del giudice dell'esecuzione verificare in concreto se il giudice della cognizione abbia, o non, ritenuto provato il protrarsi della condotta criminosa fino alla data della sentenza di primo grado attraverso una accurata analisi degli elementi a sua disposizione... nella decisione impugnata non si è proceduto alla doverosa analisi delle sentenze di cognizione e degli elementi prospettati dalla difesa, per stabilire se la cessazione della permanenza dovesse intendersi effettivamente cessata alla data della sentenza di primo grado o in un momento anteriore...»<sup>(21)</sup>.*

L'opzione interpretativa che qui si patrocina, favorevole all'ammissibilità dell'intervento in fase di esecuzione, trova fondamento pertanto in quei rilievi del giudice di legittimità – «...verificare se il giudice della cognizione abbia, o meno, ritenuto, esplicitamente ovvero implicitamente, provata la permanenza della condotta illecita oltre la data dell'accertamento e, eventualmente, se tale permanenza risulti effettivamente accertata fino alla sentenza (...) verificare in concreto se il giudice della cognizione abbia, o non, ritenuto provato il protrarsi della condotta criminosa fino alla data della sentenza di primo grado attraverso una accurata analisi degli elementi a sua disposizione...» – rilievi attraverso i quali sembra volersi specificare, appunto, che la compiuta verifica della cessazione della permanenza può ritenersi in effetti apprezzata in via diretta solo qualora sia stato ritenuto "in concreto" positivamente provato il protrarsi della condotta criminosa fino alla data della sentenza di primo grado; quindi, ove tale prova positiva non ci sia e ciò abbia imposto il ricorso alla presunzione relativa della interruzione giudiziale, nulla impedisce la possibilità per il condannato di ricorrere legittimamente all'intervento accertativo-surrogatorio del giudice dell'esecuzione.

---

<sup>(20)</sup> Così Cass. Pen., Sez. I, n. 37017 del 14.09.2017, ric. Grimaldi, che richiama anche i precedenti conformi, Sez. I, n. 33053 del 12.07.2001 ric. Caliendo, Sez. V, n. 25578 del 15.05.2007, ric. Sinagra.

<sup>(21)</sup> Così Cass. Pen., Sez. I, n. 53686 del 04.05.2016, ric. Spinelli.

**6. Accertamento *in executivis* del *tempus commissi delicti* e rimodulazione della pena: dall'obiettivo perseguito dal condannato (la pena) alla potenziale eterogenesi dei fini (la prescrizione).**

Le riflessioni sull'argomento sono sollecitate dalla particolarità della fattispecie trattata dall'ordinanza della Corte di Appello di Napoli.

Per quanto è dato apprendere dal provvedimento, l'obiettivo (dichiarato) perseguito in concreto dal condannato attraverso la rideterminazione a ritroso del *dies ad quem* della partecipazione ad un sodalizio criminoso ex art. 416-*bis* c.p. si identificava nella richiesta di rimodulazione al ribasso del trattamento sanzionatorio allo stesso inflitto. Più precisamente: essendo stato ritenuto meritevole in sede di condanna, quale mero partecipe del sodalizio, dell'applicazione del trattamento sanzionatorio minimo nel quadro di una cornice edittale in vigore nel 2010 che prevedeva la pena della reclusione da 7 a 12 anni – tanto da essere condannato, appunto, a 7 anni – l'esatta collocazione del *dies ad quem* della permanenza in data antecedente al 2008 o addirittura al 2005, avrebbe imposto di rideterminare la pena nelle diverse cornici edittali in precedenza previste; la misura della pena di 7 anni di reclusione, infatti, costituiva il minimo edittale previsto nel 2010, mentre nel periodo 08.12.2005 / 25.07.2008 era di 5 anni, e addirittura nel periodo 29.09.1982 / 07.12.2005 era di 3 anni di reclusione.

Ciò posto, il tema impone conseguenzialmente un quesito: ipotizzando l'accoglimento nel merito dell'istanza e quindi l'esatta individuazione del momento di cessazione della permanenza in epoca antecedente, ad esempio, al novembre 2005 e non nel 2010 e la conseguente considerazione della cornice edittale sanzionatoria di pertinenza, è possibile da ciò, ancor prima che rideterminare la sanzione, farne derivare anche effetti in termini di prescrizione da ricalcolarsi "ora per allora" ? Si consideri che fino al 2005 la pena massima per il delitto ex art. 416-*bis* c.p. era di 6 anni e quindi il termine massimo di prescrizione, secondo la vecchia formulazione dell'art. 157 c.p. *ante* legge ex-Cirielli, di 10 anni; mentre a partire dal dicembre 2005 e fino ad oggi la pena massima è progressivamente aumentata dapprima a 10, poi 12 ed infine 15 anni di reclusione; si consideri anche che dal dicembre 2005, a seguito della riforma dell'art. 157 c.p., per il delitto ex art. 416-*bis* c.p. opera financo il meccanismo del raddoppio dei termini di prescrizione previsto dall'art. 157, comma 5, c.p.

Per ipotesi di lavoro si valuti, comunque, che se nella vicenda oggetto dell'ordinanza in commento il *dies ad quem* fosse stato anticipato ad un momento antecedente al 2005, cioè almeno prima della entrata in vigore della regola del raddoppio del termine estintivo e pur dovendosi considerare i termini di prescrizione di 10 anni previsti dalla vecchia formulazione *ante* legge ex Cirielli dell'art. 157, comma 1, n. 3 c.p., la questione avrebbe forse rivestito termini di effettiva concretezza alla luce dei dati temporali ritraibili dal provvedimento in commento, dal quale emerge che si è trattato di un

procedimento durato molti anni.

Ma a prescindere dalle caratteristiche del caso concreto e posizionandosi su un piano teorico, ipotizzando quindi la rideterminazione del *dies ad quem / tempus commissi delicti* e, per l'effetto, la ricollocazione del reato in un arco temporale di vigenza di una cornice edittale più favorevole quanto a massimo edittale, sarebbe legittimo – prendendo come termini valutazione il *dies ad quem* della permanenza, il tempo necessario a prescrivere calcolato sulla base regole sostanziali vigenti a quel momento, e la data di irrevocabilità della sentenza identificabile in quella del giudizio di cassazione o di quella del giudizio di appello, in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso – il ricalcolo dei termini di prescrizione ?

Il quesito sembrerebbe ricordare la medesima questione scaturente dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 56 del 23.03.2016 con la quale venne dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 181, comma 1-*bis*, d.lgs. n. 42 del 2004, c.d. codice dei beni culturali e paesaggistici, decisione dalla quale è derivata la qualificazione in termini di contravvenzione di una condotta in precedenza punita come delitto. Tra gli effetti di rilievo sul piano della esecuzione penale derivanti da tale nuovo assetto punitivo della condotta – da delitto a contravvenzione, appunto – si è posta sia la questione della rideterminazione qualitativa e quantitativa del trattamento sanzionatorio già definitivamente inflitto, ma soprattutto quello dell'eventuale declaratoria "postuma" di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ridotta da 7 anni e 6 mesi a 5 anni, da accertarsi e dichiararsi "ora per allora" come se il processo si fosse svolto *ab origine* per una contravvenzione. Ebbene, rispetto a ciò si sono in effetti registrate concordi opinioni in dottrina <sup>(22)</sup> e giurisprudenza <sup>(23)</sup> favorevoli alla possibilità di ricalcolo del termine di prescrizione, sul rilievo che il mutato quadro sostanziale di riferimento legittimi l'intervento del giudice dell'esecuzione sia in relazione alla sanzione definitiva già inflitta – e ciò sarebbe il minimo – ma anche sul piano della verifica della causa estintiva del reato.

Ancorché trattasi di soluzione, quest'ultima, maturata nel quadro della determinazione degli effetti di una decisione costituzionale, non sembra però una forzatura ermeneutica adattare detta soluzione anche alla fattispecie qui in esame.

---

<sup>(22)</sup> A favore del giudizio postumo di estinzione del reato, NATALINI, *La "contravvenzionalizzazione" del delitto paesaggistico: il "sacrificio" del precetto (e del giudicato) in nome della (ir)ragionevolezza sanzionatoria*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 11.04.2016.

<sup>(23)</sup> Soluzione patrocinata da Trib. Rieti, Giud. Panariello, ord. 05.07.2016 in *Diritto Penale Contemporaneo*, con nota di commento adesiva di BIONDI, *Effetti dell'incostituzionalità dell'art. 181, comma 1-bis, del d.lgs. 42/2004 sul giudicato penale: un primo arresto*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 28.11.2016

## 7. Accertamento *in executivis del dies ad quem* di partecipazione ad un reato permanente e la rideterminazione dei “cumuli parziali”.

Come noto, in caso di presenza di più periodi detentivi alternati da altri di libertà o di nuovo reato commesso successivamente all’inizio della esecuzione di pena definitiva, la pena complessivamente da esporsi deve essere determinata con il meccanismo dei c.d. “cumuli parziali” e non in maniera unitaria attraverso la mera sommatoria matematica delle singole pene e detrazione parimenti unitaria della detenzione già presofferta <sup>(24)</sup>. Nella prassi giudiziaria, in particolare, è pacifico che rientri nell’ipotesi di reato commesso durante l’esecuzione della pena definitiva il caso in cui si ipotizzi la commissione di un reato permanente successivamente l’inizio dell’esecuzione di una pena definitiva, allorquando l’interessato sia in costanza di detenzione sottoposto a procedimento penale per un reato associativo, la cui cessazione di permanenza, appunto, dovrebbe andare ad identificarsi con la pronuncia della sentenza di primo grado, cioè in data successiva all’inizio dell’ininterrotta detenzione.

In questi casi, l’interesse alla esatta individuazione del *tempus commissi delicti* ed in particolare quello terminativo della partecipazione delittuosa al sodalizio associativo, assume una specifica rilevanza poiché in dette situazioni – come dimostrato proprio dalle posizioni esecutive oggetto delle ordinanze della Corte di Assise di Appello di Catania <sup>(25)</sup> e del Tribunale di L’Aquila <sup>(26)</sup> – il momento commissivo del reato, o per meglio dire del

---

<sup>(24)</sup> Per una compiuta analisi dei presupposti operativi dei c.d. cumuli parziali, v. FUSI-RENZO, *Il cumulo nel processo di esecuzione*, Milano, 2019, 40.

<sup>(25)</sup> Nel provvedimento si legge: «con l’istanza in esame si assume che sebbene nella sopra citata sentenza il reato di partecipazione all’associazione a delinquere di stampo mafioso risulti commesso “fino ad oggi” ed il reato di estorsione “fino alla data odierna”, l’effettivo dies ad quem di entrambe le condotte delittuose debba individuarsi non, come nel provvedimento di cumulo emesso dalla Procura Generale di Catania il 22.3.2014, nella data (13.05.1999) di pronuncia della sentenza di primo grado, secondo la fictio iuris dell’interruzione giudiziale della permanenza nel caso di contestazione “aperta”, bensì nella data (17.5.1997) dell’arresto del C. in cui è cessata qualsivoglia partecipazione al gruppo mafioso e la commissione di reati fine (...) Alla luce del materiale probatorio posto a fondamento del giudizio di colpevolezza e specificamente dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia M. e L. emerge che il termine finale della condotta estorsiva e di partecipazione al reato associativo deve individuarsi in quella di inizio della detenzione dell’istante a seguito del suo arresto eseguito in data 17.05.1997 (...) Sebbene, invero, l’arresto o l’esercizio dell’azione penale, secondo la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, non determinano automaticamente la cessazione del vincolo associativo, costituisce onere della pubblica accusa dimostrare che malgrado lo stato detentivo la partecipazione è proseguita, potendosi ritenere che, in difetto di prova, le vicende processuali, valutate caso per caso, hanno determinato la risoluzione del vincolo associativo... a fronte delle convergenti dichiarazioni rese dai collaboranti circa il periodo di inserimento del C. nel clan T., non può dirsi provato che lo stesso abbia continuato a partecipare al sodalizio criminale anche a seguito del suo arresto».

<sup>(26)</sup> Analogamente al precedente, anche qui si legge: «deve considerarsi che il termine finale della condotta di partecipazione al reato associativo ascritto debba essere individuata in ragione

momento terminativo della permanenza in data antecedente o coeva all'inizio della ininterrotta esecuzione della pena, può comportare un vantaggio complessivo attraverso la riduzione dei singoli momenti esecutivi e quindi dei c.d. cumuli parziali, con riduzione della pena complessivamente in esecuzione <sup>(27)</sup>

Va da sé che in questi casi il compito del giudice dell'esecuzione è quello rideterminare esattamente il *dies ad quem* della condotta partecipativa, spettando poi al pubblico ministero competente per l'esecuzione la rideterminazione del provvedimento di cumulo di pene concorrenti ex art. 663 c.p.p.

### **8. Il perimetro cognitivo del giudice dell'esecuzione.**

Per concludere l'analisi dei provvedimenti in commento, resta infine la questione dell'individuazione del perimetro cognitivo-istruttorio del giudice dell'esecuzione che sia correttamente investito di una questione di esatta determinazione del *tempus commissi delicti*, dovendosi stabilire quali siano gli elementi in fatto di cui tenere conto in sede di valutazione; in particolare, se si tratti di elementi endo-processuali, cioè esclusivamente ritraibili dal materiale processuale che ha portato al pronunciamento della sentenza di condanna, o se al contrario possa attingersi anche a materiale proveniente da altra sede.

In giurisprudenza è costante l'affermazione secondo cui il giudice «*può prendere conoscenza del contenuto della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile desumere*

---

*dell'inizio dell'ininterrotta detenzione dell'istante, il cui termine iniziale si è avuto in data 4 novembre 1993... non vi sono elementi dai quali ritenere che, pure in costanza di detenzione il D.R. abbia continuato ad appartenere al sodalizio criminoso... va, parimenti, considerato che non sono emersi ulteriori elementi dai quali dedurre la continuazione dell'affectio societatis del D.R. al sodalizio criminoso. Al riguardo, va rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, che l'intestato Collegio condivide integralmente, "in tema di valutazione della permanenza del vincolo derivante dalla partecipazione ad una associazione mafiosa, l'arresto o l'esercizio dell'azione penale nei confronti di un affiliato non costituisce causa automatica di cessazione del vincolo associativo, dovendosi accertare caso per caso se le vicende processuali dell'imputato abbiano determinato la risoluzione del legame associativo". Pertanto deve essere raggiunta la prova dell'estromissione della persona dall'associazione criminosa, o il suo recesso da questa, determinando, così, la cessazione della permanenza del reato associativo, non potendo attribuire alla detenzione l'efficacia di automatico recesso dal sodalizio criminoso, potendo il vincolo di affiliazione protrarsi anche durante il periodo di detenzione. Tuttavia, grava sull'accusa l'onere di comprovare che la partecipazione è proseguita nonostante la detenzione (cfr., ex multis, C. Cass. Sez. II, sentenza n. 8027 del 13/11/2013. Nel caso di specie, il predetto requisito non è stato provato... In ragione dei suesposti motivi, ritiene il Collegio di dover accogliere l'istanza di D.R., con conseguente determinazione del dies ad quem della condotta partecipativa di cui alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata dal 20 febbraio 1997, al 4 novembre 1993».*

<sup>(27)</sup> V. Cass. Pen., Sez. I, n. 31083 del 23.05.2018, ric. Terlati; Cass. Pen., Sez. I, n. 37017 del 14.09.2017, ric. Grimaldi.



*l'effettiva data del reato, ove essa sia rilevante ai fini della decisione che gli è demandata»* <sup>(28)</sup>. Nessun limite, pertanto, ad un accesso a tutti gli atti procedurali, dunque anche quelli non prettamente dibattimentali affluiti ai fascicoli del giudizio di primo e secondo grado secondo le ordinarie regole acquisitive, potendo quindi attingersi financo a quelli delle indagini preliminari che non si rinvenivano nei fascicoli dibattimentali.

E fin qui *nulla quaestio*.

A fronte di ciò, mentre le ordinanze della Corte di Assise di Appello di Catania e del Tribunale di L'Aquila non sembrano porre problemi particolari avendo valorizzato dati pacificamente emergenti dagli atti processuali – in particolare: in un caso, l'inizio della ininterrotta detenzione del condannato in un momento antecedente alla data di "interruzione giudiziale della permanenza" determinato dalla pronuncia della sentenza di primo grado <sup>(29)</sup>; nell'altro caso, oltre al dato dell'inizio della detenzione, le dichiarazioni dibattimentali rese da collaboratori di giustizia deponenti financo a favore della estromissione dell'interessato dal sodalizio criminoso in periodo ancor più risalente al suo arresto <sup>(30)</sup> – l'ordinanza della Corte di Appello di Napoli impone, invece, una riflessione sulla possibilità di un ampliamento della piattaforma istruttoria che vada oltre quanto riveniente dal pregresso processo di cognizione. Nella specie, infatti, la rideterminazione del *dies ad quem* veniva sollecitata dal condannato attraverso la valorizzazione di elementi cristallizzati in un decreto, emesso in sede di giudizio di prevenzione successivamente al giudizio di appello di conferma della condanna di primo grado, con il quale era stata revocata retroattivamente una misura di prevenzione personale applicata molti anni prima, revoca motivata sul rilievo che non poteva ritenersi sussistente una pericolosità attuale del prevenuto a fronte di concreti elementi info-investigativi autonomamente acquisiti nel giudizio di prevenzione, ma non in quello di cognizione, che davano contezza di una condotta e una vicinanza dell'interessato al sodalizio criminoso di originaria appartenenza nel corso degli anni '90 ma addirittura non protrattasi oltre l'inizio degli anni 2000 <sup>(31)</sup>; e ciò, appunto, a dispetto di

---

<sup>(28)</sup> Così, tra le tante, Cass. Pen., Sez. I, n. 31642 del 09.05.2014, ric. Scafuto; già in precedenza Cass. Pen., Sez. I, n. 25735 del 12.06.2008, ric. Labate.

<sup>(29)</sup> Più precisamente si veda l'ordinanza del Tribunale di L'Aquila, *supra* nota n. 26.

<sup>(30)</sup> Anche qui si rinvia all'ordinanza della Corte di Assise di Appello di Catania, *supra* nota n. 25.

<sup>(31)</sup> Più precisamente, nel decreto emesso dalla Corte di Appello di Napoli, Ottava Sezione Penale, n.59/15 del 28 aprile 2015 (documento al quale si è avuto accesso), con il quale è stato annullato *ex tunc* il decreto applicativo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, si legge espressamente: «...*unico elemento fattuale sintomatico che consente di spostare più avanti l'appartenenza del F. al clan V. (rispetto ai racconti dei propalanti, risalente ai primi anni '90 in considerazione dell'epoca della loro detenzione e della dissociazione), è costituito dal rinvenimento nel 1997 dell'assegno in favore del C. Dopo di allora il certificato dei carichi pendenti è in grado di certificare l'attribuzione al F. di ipotesi di reato*



quanto invece ritenuto presuntivamente dalla sentenza di condanna di primo grado che aveva individuato la partecipazione criminosa dell'interessato al sodalizio fino al 2010.

Alla questione sembra potersi offrire risposta positiva. La possibilità di acquisire *aliunde*, quindi non necessariamente rivenienti dal processo di merito, elementi rilevanti ai fini della decisione non sembra presentare aspetti problematici appena si consideri la portata generale dell'art. 666, comma 5, c.p.p. che attribuisce al giudice dell'esecuzione un potere acquisitivo di elementi rilevanti ai fini della decisione senza particolari limitazioni quanto alla provenienza, fermo restando il connotato della rilevanza ed utilità ai fini del decidere, salva poi la loro libera valutazione.

Va da sé che una cosa sarà la valutazione di elementi che sebbene non rivenienti dal processo di cognizione che ha portato alla pronuncia della condanna, provengano comunque da un'altra sede giudiziaria (come nel caso di specie, dalla sede delle misure di prevenzione o magari da un'altra sentenza irrevocabile emessa in un distinto procedimento ); altra e cosa diversa potrebbe essere la valutazione di elementi di provenienza non giudiziaria (si pensi a documenti o dichiarazioni) che non abbiano quindi preventivamente trovato una validazione della loro effettività in altra sede giudiziaria.

### 9. La regola del dubbio.

Per completezza dell'indagine, un solo accenno ad una questione non trattata dalle ordinanze in commento ma di indubbia importanza.

Come per ogni giudizio, anche per quelli di esecuzione gli elementi utili, di qualunque provenienza, per definire esattamente il *tempus commissi delicti* a disposizione del giudice potrebbero non essere univocamente indicativi di una soluzione facendo così residuare una situazione di dubbio. Il tema è noto alla prassi della giurisprudenza esecutiva e da sempre risolto da quella di legittimità nel senso più favorevole alle aspettative del condannato, in applicazione del canone *in dubio pro reo*: «è principio consolidato quello per il quale... eventuali dubbi residui sul tempus commissi delicti devono essere risolti in favore del reo, alla stregua del principio che ha valenza generale nell'ordinamento penale» <sup>(32)</sup>.

---

*cosiddetti comuni che alcun elemento concreto in atti consente di collegare efficacemente e plausibilmente a clan camorristici... assenza di emersione da poco meno di un ventennio di elementi denotanti un collegamento di qualsiasi tipo con qualsivoglia clan camorristico... alcun ulteriore aspetto di collegamento al clan V. era in grado di individuare per il periodo successivo agli anni '90».*

<sup>(32)</sup> Così Cass. Pen., Sez. I, n. 46604 del 05.11.2015, ric. Palumbo; di identico tenore, già in precedenza Cass. Pen., Sez. I, n. 31642 del 09.05.2014, ric. Scafuto; Cass. Pen., Sez. I, n. 30609 del 15.04.2014, ric. Raia; Cass. Pen., Sez. I, n. 53686 del 04.05.2016, ric. Spinelli.